



UFFICIO LEGALE NAZIONALE  
Avv. Domenico Naso

## COMUNICATO UFFICIO LEGALE NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

In merito ai diritti e alle prerogative sindacali richiesti dalla Federazione UIL SCUOLA RUA il Collegio del Tribunale di Roma in sede Collegiale così si è espresso:

*“In primo luogo, si osserva che, nella fattispecie, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui la Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl Fsur, la Federazione Lavoratori delle Conoscenze – CGIL, la SNALS CONFSAL e l’ANIEF Associazione Professionale e Sindacale non risultano legittimati ad agire in via autonoma nel presente giudizio, ma possono partecipare al giudizio solo in qualità di soggetti intervenuti. In particolare, non si ritiene sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di accertamento della nullità di clausole contrattuali per violazione di norme imperative.*

*Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non appare sussistente il requisito del periculum in mora che costituisce presupposto necessario ai fini della concessione dell’invocato provvedimento d’urgenza stante che la UIL ha affermato che **con nota prot. n. 60989 del 23 aprile 2024, in atti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito le ha comunicato di aver invitato gli uffici a prendere le opportune iniziative per assicurarle, nell’ambito delle relazioni sindacali, le prerogative connesse alla sua rappresentatività**”*

Rimane, pertanto, fermo e indiscusso quanto affermato dal Tribunale di Roma con propria Ordinanza emessa a conclusione del procedimento ex art. 700 c.p.c..

**Il contenuto dell’Ordinanza ex art. 700 c.p.c.**



## UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Avv. Domenico Naso

Il riferimento a quest'ultima è, inoltre, palesemente improprio se si considera che i diritti di informazione e confronto non sono certo limitati alle materie oggetto di contrattazione integrativa (artt.5 co.5 e 6 co.1, 30 co.9 - 10) bensì, in quanto "presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti" (informazione) e "modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali...di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (confronto), rendono effettivo l'esercizio dell'attività sindacale in termini di partecipazione alle scelte organizzative dell'ente.

All'esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto.

Diversamente, deve ritenersi che le disposizioni del ccnl 18.1.2024 che disciplinano i diritti sindacali all'informazione ed al confronto vanno disapplicate nella parte in cui limitano l'accesso a tali diritti ai soggetti sindacali "aventi titolo" individuati in "quelli titolare della contrattazione integrativa". Se, come già osservato, l'individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa è rimessa al livello della contrattazione nazionale per effetto dell'art.43 d.lgs. n.165 cit., non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del ccnl.

Nel premettere che una simile disposizione non era presente nel precedente ccnl di settore del 6.12.2018, non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell'attività sindacale, alla titolarità della contrattazione collettiva integrativa.

Pertanto, in caso vengano negati i diritti e le prerogative sindacali dell'informativa e del confronto la Federazione UIL Scuola RUA si vedrà costretta ad agire giudizialmente con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto ed azione

UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Avv. Domenico Naso